

Lavoro dipendente

QUADRO RC

Per i redditi sopra i 26mila euro il bonus di 80 euro va restituito

Al fine del calcolo non si tiene conto delle somme erogate per incremento della produttività

PAGINA A CURA DI
Marco Strafile

I titolari di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati compilano il quadro RC del modello Unico 2015, nel quale devono essere riportati i dati reddituali afferenti alle menzionate categorie, le ritenute operate e certificate dai sostituti di imposta e altri dati utili per la corretta determinazione dei tributi dovuti dal contribuente.

Quadro RC

Il quadro RC si compone di sei sezioni, una in più dello scorso anno, appositamente dedicata ad accogliere i dati relativi al credito introdotto con l'articolo 1 del Dl 66/2014, denominato bonus Irpef.

Nella prima sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, quelli da pensione e quelli assimi-

lati (ad esempio le somme percepite a titolo di borsa di studio, o i compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto) per i quali la detrazione Irpef è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Sempre in questa sezione devono essere incluse (obbligatoriamente da questo anno, per la corretta determinazione del bonus Irpef, come si dirà nel prosieguo) anche le informazioni relative alle somme erogate per l'incremento della produttività soggette ad un regime fiscale agevolato.

Si tratta degli importi percepiti nel 2014 dai dipendenti del settore privato che, entro il limite di 3mila euro, sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali del 10 per cento.

Al fine di fruire di tale regime fiscale agevolato, le somme devono essere collegate ad incrementi di produttività, innovazione, ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all'andamento economico dell'impresa. Ulteriore condizione è che il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2013 dai contribuenti interessati non sia stato superiore a 40mila euro.

La sezione tre è destinata agli altri redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (si tratta, ad esempio, degli assegni periodici corrisposti al coniuge), mentre nella quarta sezione devono essere indicate le ritenute Irpef e addizionali trattenute dai sostituti di imposta.

Le novità

Come anticipato, la novità del quadro RC del Modello Unico 2015 riguarda la sezione quinta che riporta i dati relativi al bonus Irpef di 80 euro mensili erogato a partire dal mese di maggio 2014 ai lavoratori dipendenti ed assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 26mila euro (al netto del reddito da abitazione principale) e già indicato dai datori di lavoro nella certificazione unica 2015 nei punti da 119 a 121.

Il bonus spetta a condizione che l'imposta lorda su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1 dell'articolo 13 del Tuir.

Come si ricorderà, l'erogazione di tale credito è avvenuta automaticamente in presenza dei requisiti normativi previsti, senza la necessità di una preventiva richiesta da parte dei dipendenti.

Tale particolare modalità di erogazione farà sì che i dipendenti che dovessero superare la soglia dei 26mila euro per effetto del possesso di ulteriori redditi, saranno tenuti a restituire il bonus Irpef percepito, indicandolo nel rigo RN 43 colonna 3 del quadro RN.

Al fine di non pregiudicare i dipendenti che avessero fruito dell'agevolazione sulle somme erogate per incremento della produttività, per i quali la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di tali importi (in quanto soggetti ad imposizione sostitutiva) potrebbe determina-

re un'imposta lorda inferiore alle detrazioni spettanti e far quindi perdere il diritto al bonus Irpef, è stato previsto che le predette somme debbano essere virtualmente considerate nel reddito di lavoro, al fine di verificare la spettanza del credito.

Proprio per consentire tale verifica, infatti, da quest'anno l'indicazione delle somme erogate per incremento della produttività è obbligatoria.

L'ultima sezione, la sesta, è destinata ad accogliere le informazioni relative all'importo dei trattamenti pensionistici superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps - cosiddette pensioni d'oro - al netto del contributo "pensioni" già trattenuto (introdotto in funzione solidaristica dalla legge 147/2013) e al contributo di solidarietà del 3% applicato dai sostituti di imposta ai titolari di un reddito complessivo superiore a 300mila euro. Si ricorda che tale ultimo contributo, deducibile dal reddito complessivo, non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo "pensioni". La misura finale del contributo di solidarietà verrà determinata nel quadro CS del modello Unico 2015.

ATTENTI A...

Le regole del bonus

Il bonus Irpef da 80 euro mensili, erogato da maggio 2014 a lavoratori dipendenti e assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 26mila euro (al netto del reddito da abitazione principale) è già indicato dai datori di lavoro nella certificazione unica 2015